

DELIBERAZIONE 2 MARZO 2021

81/2021/R/COM

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN MATERIA DI RATING CREDITIZIO E MODIFICHE URGENTI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1148^a riunione del 2 marzo 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, in particolare il suo Allegato A, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo del trasporto elettrico o CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2019, 39/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 39/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2020, 192/2020/R/COM;

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 248/2020/R/COM, (di seguito: deliberazione 248/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 261/2020/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 24 novembre 2020, 490/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 490/2020/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 maggio 2020, 193/2020/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 193/2020/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL l’Autorità ha adottato il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” (CTTE) che disciplina le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete. In particolare, il CTTE è intervenuto disciplinando:
 - la tipologia delle garanzie ammesse, prevedendo un’ampia gamma di forme di garanzia, e la loro quantificazione a un livello pari a circa la metà dell’esposizione stimata dell’impresa distributtrice, comprensiva degli oneri generali di sistema;
 - le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime fatture;
- il CTTE dispone che l’utente del trasporto, per poter accedere alla rete, debba prestare apposite garanzie all’impresa distributtrice in una delle due differenti tipologie alternative ammesse:
 - garanzie c.d. tradizionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa oppure di deposito cauzionale infruttifero;
 - garanzie c.d. reputazionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di *rating* creditizio o di *parent company guarantee* da parte della società controllante dell’utente;
- l’Autorità è successivamente intervenuta con la deliberazione 261/2020/R/EEL, tra l’altro, in tema di fideiussioni assicurative facendo seguito agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 530/2019/R/EEL;
- nello specifico, in accoglimento delle osservazioni pervenute durante la consultazione - ove in via generale la maggioranza dei soggetti ha espresso condivisione agli orientamenti volti sia al rafforzamento delle garanzie assicurative, anche a seguito di casi di mancata corresponsione dell’importo garantito da parte di taluni istituti assicurativi, sia all’innalzamento del grado di solvibilità degli istituti emittenti, a garanzia del Sistema - l’Autorità ha disposto che, a decorrere dall’1 gennaio 2021, siano ammissibili ai sensi del CTTE solamente le fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani o accreditati a operare in Italia ai sensi delle norme di legge, e che detengano un

giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M. Best*;

- successivamente, con la deliberazione 490/2020/R/EEL - a seguito di richieste di chiarimento pervenute circa la gestione dei casi in cui, al momento dell'efficacia dell'aggiornato CTTE, vi fosse una fideiussione assicurativa prestata da un utente, non ancora scaduta ed emessa da un istituto assicurativo privo dei requisiti circa il giudizio di *rating* introdotti con la deliberazione 261/2020/R/EEL - l'Autorità ha ritenuto opportuno tutelare il diritto degli utenti del trasporto, garantendo loro un adeguato periodo di tempo per l'adeguamento della garanzia nel caso anzidetto e ha quindi posto, in capo all'impresa distributrice, l'obbligo di diffidare l'utente (non già diffidato) alla sostituzione della garanzia assicurativa, garantendo a tal fine, all'utente stesso, un periodo non inferiore a tre mesi decorrenti dalla diffida;
- con la deliberazione 261/2020/R/EEL, l'Autorità, al fine di rafforzare la disciplina della garanzia reputazionale del *rating* creditizio, ha anche stabilito che gli utenti che si avvalgono del *rating* come garanzia siano tenuti a presentare una garanzia integrativa in una delle forme tradizionali ammesse qualora registrino un aumento rilevante dei punti serviti, limitatamente ai nuovi punti di prelievo nel contratto (GAR^{newPOD}); a tal fine, un incremento è da ritenersi rilevante nel caso in cui il valore dell'importo GAR di un utente aumenti in un singolo mese di un ammontare pari almeno alla metà della rispettiva soglia definita dal Codice per le verifiche periodiche di adeguatezza dell'importo GAR ; peraltro, in seguito alla prestazione di tale garanzia, l'utente, qualora risulti regolare nei pagamenti per un periodo di sei mesi consecutivi e negli stessi mesi non subisca un *downgrade* da parte dell'agenzia emittente il giudizio, può estinguere la garanzia fornita e richiedere che anche l'importo GAR^{newPOD} sia garantito attraverso il solo giudizio di *rating* creditizio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 39/2019/R/EEL, l'Autorità ha, tra l'altro, disciplinato le modalità attraverso cui devono essere effettuate le comunicazioni tra imprese distributrici e utenti del trasporto con riferimento alle richieste di adeguamento delle garanzie, prevedendo che:
 - tali richieste avvengano per mezzo di posta elettronica certificata;
 - nei casi di richiesta di adeguamento della garanzia in seguito alle verifiche periodiche, la richiesta sia completa degli elementi usati dall'impresa distributrice per il calcolo dell'importo della garanzia e che sia sottoscritta da un procuratore dell'impresa distributrice.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza

internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19;
- in tale contesto, al fine di tutelare le diverse esigenze degli operatori strettamente connesse con la situazione emergenziale, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 116/2020/R/COM, che dispone specifiche deroghe alla disciplina dei pagamenti e delle garanzie di cui al CTTE e al CRDG;
- in particolare, con riferimento alle deroghe alla disciplina della garanzia del *rating* creditizio prevista da ambedue i codici tipo sopra richiamati, la deliberazione 116/2020/R/COM ha previsto che sia temporaneamente ammesso il livello di *rating* immediatamente inferiore a quello minimo previsto dal CTTE e dal CRDG, qualora l'utente subisca un *downgrade* nel periodo di vigenza della medesima deliberazione, quale diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, sono ammessi, quale livello minimo, i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Ba1 di *Moody's Investor Service* o giudizio equipollente, nel caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse in luogo dei livelli BBB di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investors Service* o livello equipollente in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse;
- ancora, in accoglimento delle osservazioni pervenute relative agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 193/2020/R/COM, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 248/2020/R/COM, disponendo, tra l'altro, che, con riferimento alle deroghe circa la gestione della garanzia reputazionale del *rating*, la disciplina introdotta con la deliberazione 116/2020/R/COM continuasse a trovare applicazione per gli utenti che hanno subito un *downgrade* correlato all'emergenza sanitaria nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM e che, la stessa disciplina, fosse estesa anche a tutti quegli utenti colpiti da un *downgrade* durante l'intero periodo oggetto dello stato di emergenza definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino a massimo dodici mesi da tale *downgrade*; ciò in coerenza con l'andamento tipicamente annuale adottato dalle agenzie di *rating* nella emissione e nell'aggiornamento dei giudizi.

CONSIDERATO CHE:

- lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, originariamente previsto fino al giorno 31 luglio 2020 è stato successivamente esteso, dapprima fino al giorno 15 ottobre 2020, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, poi fino al 31 gennaio 2021, con la delibera del 7 ottobre 2020, infine fino al 30 aprile 2021, con la delibera del 13 gennaio 2021;
- a fronte di ciò, alcuni operatori nonché una loro associazione rappresentativa hanno richiesto all’Autorità di estendere l’efficacia delle deroghe contenute nelle disposizioni della deliberazione 248/2020/R/COM relative alla garanzia nella forma di *rating* creditizio di cui al precedente gruppo di considerati; ciò in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e del connesso stato di emergenza, nonché delle conseguenti misure di *downgrading* messe in atto dalle società di *rating* nel settore energetico.

CONSIDERATO CHE:

- solo a ridosso dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte al Codice di rete apportate con la deliberazione 261/2020/R/EEL, è pervenuta all’Autorità una segnalazione di criticità relativa alla nuova disciplina delle garanzie assicurative, seguita, a modifiche ormai vigenti, da altre segnalazioni da parte di alcuni utenti del trasporto, un’associazione rappresentativa degli utenti del trasporto e delle controparti commerciali, nonché un’associazione rappresentativa di imprese di assicurazione operanti in Italia;
- in primo luogo, è stato segnalato che le nuove disposizioni del CTTE - che prevedono che siano ammesse solamente fideiussioni emesse da istituti assicurativi che detengano un idoneo giudizio di rating - precludono l’utilizzo di garanzie emesse da istituti assicurativi non direttamente in possesso di giudizio di rating ma controllate, ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, da imprese in possesso di tale idoneo giudizio; tra l’altro, è stato evidenziato che in tale insieme rientrerebbero anche principali istituti assicurativi notoriamente solidi e rilevanti, appartenenti a gruppi internazionali in cui il rating è detenuto dalla capogruppo e non dalla società di diritto italiano che opera nel nostro Paese;
- come già detto, la ratio del nuovo vincolo introdotto in merito all’ammissibilità delle garanzie fideiussorie è quella di tutelare le esigenze della clientela finale (su cui è ribaltata una quota della morosità dell’utente) per il tramite della tutela del credito delle imprese distributrici, ammettendo solo fideiussioni emesse da istituti affidabili; in tale prospettiva, pertanto, l’omessa considerazione delle circostanze fattuali sopra richiamate (caratterizzanti il settore assicurativo), nella costruzione del suddetto vincolo, rischia di frustrare le finalità sottese al vincolo medesimo, escludendo (dal novero delle fideiussioni assicurative ammissibili) quelle emesse da compagnie assicuratrici in possesso di giudizio di rating in via indiretta per il tramite della propria controllante

- in secondo luogo, è stata segnalata anche l'esistenza, nell'ambito del settore assicurativo, di altri criteri potenzialmente alternativi al giudizio di rating creditizio, in base ai quali l'istituto assicurativo potrebbe dimostrare la propria solvibilità e offrire quindi garanzie altrettanto idonee per l'accesso alla rete;
- a quest'ultimo riguardo, inoltre, un'associazione rappresentativa degli istituti assicurativi ritiene che la disciplina introdotta con la deliberazione 261/2020/R/EEL leda il principio di concorrenza tra imprese assicuratrici in possesso di giudizio di rating creditizio e imprese assicuratrici prive di tale giudizio (nonché tra imprese assicurative e banche per le quali non è richiesto un rating); la previsione regolatoria, inoltre, si porrebbe anche in contrasto con la legge n. 348 del 1982, che disciplina il rilascio di garanzie in favore dello Stato e di enti pubblici, senza prevedere il requisito del possesso di idoneo giudizio di rating;
- al riguardo, in disparte il fatto che quest'ultima legge non trova applicazione nel caso di specie, riferendosi essa a ipotesi di garanzie di obbligazioni verso lo Stato e gli Enti pubblici, e che, per di più, non preclude di rafforzare le garanzie ivi previste, ciò che assume rilievo decisivo nel caso di specie consiste nel fatto che non sono allo stato disponibili elementi che consentano di valutare l'effettiva appropriatezza e utilizzabilità di criteri alternativi al giudizio di rating e siano di conseguenza necessari specifici approfondimenti; peraltro, qualora i suddetti approfondimenti avvalorassero appropriatezza e utilizzabilità di tali criteri alternativi al giudizio di rating, sarebbe altresì necessaria una specifica consultazione dei diversi soggetti coinvolti portatori di interessi differenti e in conflitto tra loro (imprese distributrici, compagnie assicurative, utenti del trasporto, clienti finali).

RITENUTO CHE:

- sia necessario continuare a tutelare le esigenze degli utenti del trasporto per i quali eventuali *downgrade* del livello di *rating* al di sotto dei livelli tipicamente ammessi dal CTTE e dal CRDG siano strettamente correlati all'attuale contesto congiunturale;
- nello specifico, sia necessario prevedere che, qualora, al termine dei dodici mesi successivi al *downgrade* del giudizio di *rating* da parte dell'agenzia di *rating* emittente previsti da deliberazione 248/2020/R/COM, la stessa agenzia confermi il giudizio precedentemente emesso in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19, l'utente possa continuare ad avvalersi di tale giudizio nei contratti di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale per i successivi dodici mesi e, con specifico riferimento al contratto di trasporto dell'energia elettrica, fermo restando quanto introdotto con la deliberazione 261/2020/R/EEL circa l'eventuale prestazione di una garanzia integrativa in una delle forme c.d. tradizionale nei casi di aumento rilevante dei punti serviti di cui al paragrafo 2.15**bis** dell'Allegato B al CTTE;
- a garanzia degli adempimenti connessi al servizio di trasporto dell'energia elettrica, sia inoltre necessario rettificare il vincolo previsto per le fidejussioni assicurative ammissibili, introdotto dalla deliberazione 261/2020/R/EEL, al fine di ammettere,

in coerenza con la relativa *ratio* sopra evidenziata, non solo gli istituti assicurativi direttamente in possesso di giudizio di *rating* creditizio ma anche quelli che ne dispongono per il tramite della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile; in tale ambito, le imprese distributrici possano definire, con riferimento alle scadenze di sostituzione, rinnovo o adeguamento delle garanzie immediatamente successive alla pubblicazione del presente provvedimento, un tempo congruo, in linea con quello previsto per le richieste di adeguamento delle garanzie nel Codice di rete tipo, affinché i venditori riescano a confrontarsi con una più ampia gamma di soggetti ammessi al rilascio di una garanzia;

- le predette misure abbiano carattere d'urgenza (ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A), in ragione del fatto che la nuova disciplina delle garanzie assicurative è già efficace e i tempi per lo svolgimento della consultazione potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli per la certezza e la stabilità dei rapporti contrattuali in essere;
- inoltre, si tratti di atti pressoché dovuti, rispetto ai presupposti di precedenti disposizioni dell'Autorità, non dovendosi quindi procedersi a consultazione ai sensi del comma 1.3 del medesimo Allegato A alla deliberazione 649/2014/A; in particolare:
 - (a) nel caso della prima misura (proroga della deroga riconosciuta al *rating* creditizio ammissibile in caso di *downgrade* dovuto alla situazione sanitaria), v'è la necessità di assicurare le finalità di una precedente disposizione regolatoria a fronte del prolungarsi nel tempo dei presupposti (la situazione di emergenza sanitaria) che hanno determinato quella disposizione;
 - (b) per quanto riguarda la seconda misura (estensione delle fideiussioni assicurative ammissibili anche a quelle emesse da istituti controllati da società che dispongono del *rating* richiesto), invece, v'è la necessità di rettificare il contenuto di una disposizione regolatoria rispetto a una fattispecie ignota, in quanto non evidenziata in consultazione, all'epoca della sua adozione, ma certamente ricadente nell'ambito delle tutele perseguite dalla medesima disposizione;
- sia altresì necessario procedere agli opportuni approfondimenti in merito alle segnalazioni pervenute solo recentemente sui possibili criteri alternativi idonei – ulteriori al *rating* – a caratterizzare la solidità degli istituti assicurativi emittenti fideiussioni a garanzia del servizio di trasporto dell'energia elettrica; ciò al fine di valutare una possibile integrazione e modifica della disciplina del CTTE in coerenza con le finalità di tutela del credito sopra richiamate;
- sia opportuno, a vantaggio della semplificazione e ordinato svolgersi delle interazioni fra impresa distributrice e utente del trasporto, integrare il CTTE con le disposizioni della deliberazione 39/2019/R/EEL, e in particolare con specifico riferimento ai contenuti delle comunicazioni nei casi di adeguamento delle garanzie a seguito delle verifiche periodiche

DELIBERA

1. di disporre che, qualora, al termine dei dodici mesi di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 248/2020/R/COM, la stessa agenzia di *rating* che aveva effettuato il *downgrade* del giudizio, confermi tale giudizio di *rating* in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19, tale conferma non comporti il venire meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c., dell'Allegato B al CTTE e di cui al paragrafo 7 del CRDG per 12 mesi dal momento in cui tale giudizio è stato confermato;
2. di modificare l'allegato B della deliberazione 268/2015/R/EEL come segue:
 - i. dopo il paragrafo 1.2 è inserito il seguente paragrafo 1.3:

"1.3 Nei casi di richiesta da parte dell'impresa distributrice di adeguamento della garanzia, di cui al paragrafo 2.12, lettera a., tale richiesta è completa degli elementi usati dall'impresa distributrice per il calcolo dell'importo della garanzia richiesto ed è sottoscritta da un procuratore dell'impresa di distribuzione.";
 - ii. al paragrafo 2.2, lettera abis. dopo le parole "in possesso di giudizio di *rating* creditizio" sono inserite le parole "direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile";
 - iii. al paragrafo 2.3bis, lettera b. dopo le parole "il livello di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo" sono inserite le parole "o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile";
 - iv. al paragrafo 2.3ter, lettera a., dopo le parole "detenuto dall'istituto assicurativo emittente la fideiussione" sono inserite le parole "o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile";
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato B alla deliberazione 268/2015/R/EEL, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini